

## ALLEGATO A - DISCIPLINA SPECIALE NUOVI ASSUNTI

Tra

le società Europ Assistance Italia S.p.A. (in seguito, anche "EA Italia") ed Europ Assistance Vai S.p.A. (in seguito, anche "EA Vai"), rappresentate da Cristiano VENANZONI, assistito da Cesare CRESPI e Matteo BOSSI

e

le Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Aziendali, rappresentate da:

FISAC CGIL: Francisco GENRE, Patrizia CASA, Claudio BONAVERA, Simona TISI  
FIRST CISL: Calogera VANCHERI, Alessandra MEI, Maurizio BAZZONI, Alex BOLOGNESI

UILCA: Marco PASSERI, Amlesù GHEREZGHIHER, Massimo BOFFINI FONTANA

FNA: Annamaria PAGANINI, Viviana OGGIONI, Pietro CELESTINO, Renata LA GRECA, Eugenio ROMANO

viene siglato il seguente accordo Aziendale, che sostituisce ed annulla qualsiasi altra forma di accordo stipulato in precedenza; l'ambito di applicazione del presente accordo è definito espressamente dopo le Premesse.

### PREMESSE

- Il Gruppo Europ Assistance Italia (in seguito, anche il "Gruppo EAI") ha dato avvio, a partire dalla fine del 2014, ad un processo di riorganizzazione - che ha comportato anche delle operazioni di revisione della struttura societaria - con l'obiettivo di garantire un miglioramento della posizione competitiva sul mercato ed uno sviluppo sostenibile del business.
- Nel corso degli ultimi mesi le parti hanno svolto diversi incontri ed hanno condiviso la necessità di adottare delle misure volte a:
  - Migliorare l'efficienza ed il livello di competitività;
  - Migliorare il livello di produttività;
  - Garantire maggiore occupazione.
- Le OO.SS. si sono rese disponibili a concordare:
  - Modifiche ad alcuni degli istituti disciplinati dal contratto integrativo aziendale.
  - Valutare la previsione di alcune deroghe rispetto alla disciplina dettata dal CCNL di riferimento da applicarsi al personale assunto a decorrere dal 1/1/2017 con l'obiettivo di migliorare il livello di produttività garantito dagli attuali assetti contrattuali nonché finalizzate alla maggiore occupazione.
- L'azienda, a fronte delle richieste delle OO.SS., si è resa disponibile a riconoscere l'applicabilità (anche secondo quanto previsto nel presente accordo) al personale ex EA Service incorporato in EA VAI delle condizioni contrattuali, sia a livello nazionale sia aziendale, applicate al personale di EA Italia.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "P. Core", "CB", "9, 1", and various scribbles.

Tutto ciò premesso e convenuto le parti stipulano il presente Accordo in un unico ed inseparabile contesto, le cui premesse costituiscono parte integrante ed essenziale.

\* \* \*

### **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo si applica al personale assunto a decorrere dal 1/1/2017 da EA Italia nonché alla quota di personale assunto dal 1/1/2017 da EA Vai al quale, in ragione delle attività svolte, sarà applicato il CCNL AISA.

Salvo quanto previsto nel presente accordo, al predetto personale troverà applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi aziendali tempo per tempo applicati da EA Italia ed EA Vai (con riferimento ad EA Vai, limitatamente al personale già dipendente di EA Service alla data del 5/10/2016). In caso di conflitto, le disposizioni del presente accordo prevarranno rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi aziendali tempo per tempo applicati.

\* \* \*

### **Articolo 1 - Durata ed efficacia**

Il presente accordo troverà applicazione fino a diverso accordo intervenuto tra le parti.

### **Articolo 2 - Condizioni**

I nuovi inserimenti potranno avvenire alle seguenti condizioni:

<b>TABELLE RETRIBUTIVE</b>	livello	minimo
	QS	2014,97
	Q	1922,62
	AS	1648,69
	A	1584,06
	B	1489,59
	C	1414,21
	D	1297,82
<b>ORARIO DI LAVORO</b>	37,00 ore divisore orario di riferimento: 173.	
<b>MAGGIOR PRESTAZIONE</b>	obbligo di Banca Ore per le prime 30 ore annue.	
<b>ROL</b>	6 h/anno.	
<b>FERIE</b>	20 giorni/anno.	

I minimi tabellari sopraindicati seguiranno, in misura percentuale, gli incrementi previsti dal CCNL di riferimento tempo per tempo vigente.

### **Art. 3 - Orario di lavoro e divisore orario**

L'orario di lavoro settimanale si compone di 37 ore, suddivise su 5 giorni lavorativi. Il divisore orario utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione oraria di fatto sarà pari a 173.

### **Art. 4 - Maggior Prestazione**

Le prestazioni aggiuntive, sia a titolo di straordinario sia supplementare, saranno regolate come segue:

- Obbligo di conferimento in banca ore fino alla 30esima ora annua
- Facoltà di conferimento in banca ore o liquidazione esercitata dal lavoratore dalla 31esima alla 50esima ora anno.
- Liquidazione automatica dalla 51esima ora annua.

### **Art. 5 - Nuova occupazione**

La società si impegna ad assumere e/o trasformare, con le modalità di cui al presente accordo, un numero di lavoratori subordinati (esclusi stagionali) pari a 30 per il 2017 ed 10 per il 2018.

### **Art. 6 - Verifiche periodiche**

L'azienda si impegna a fornire annualmente alle OOSS una informativa sullo stato delle assunzioni di personale a norma dell'articolo 5.

Le parti si incontreranno ogni 2 anni al fine di esaminare lo scenario di riferimento ed eventualmente apportare delle migliorie alle condizioni ad oggi definite.

Per le Aziende



Per le Organizzazioni Sindacali



